

Comune di **BORGO D'ALE**
.....

Regolamento
per
l'applicazione dell'imposta sul
consumo dell'energia elettrica



REGOLAMENTO

per l'applicazione dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica

Art. 1.

L'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione si riscuote colle norme fissate dall'art. 38 del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, ed articoli da 70 a 78 del Regolamento generale approvato con R. D. 25 febbraio 1924, n. 540 nonchè dal presente Regolamento.

Art. 2.

E' soggetta all'imposta l'energia elettrica consumata nel territorio comunale. L'imposta si applica sulla energia elettrica per illuminazione, anche se consumata per uso proprio dai produttori, prendendo per unità di misura l'ettowatt-ora. E' esente il consumo di energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche. E' pure esente il consumo di energia elettrica occorrente per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate, nonchè per il servizio postale, telegrafico e telefonico.

Art. 3.

La tariffa normale dell'imposta prevista dal presente regolamento è stabilita nella misura di L. **0,012** . . per ogni ettowatt-ora di energia elettrica consumata.

Art. 4.

I produttori di energia elettrica, che soddisfano l'imposta consumo secondo la tariffa, sono tenuti a versare alla Tesoreria comunale una cauzione in denaro, in rendita pubblica o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, corrispondenti al doppio della prima rata mensile d'imposta liquidata a loro carico.

La cauzione prestata è variata in aumento o diminuzione, a richiesta dell'Amministrazione o della ditta esercente quando sia dimostrata insufficiente od eccedente rispetto alle condizioni della produzione o del consumo durante un anno, e sempre quando l'aumento o la diminuzione del consumo abbia raggiunto il 50 per cento di quello sul quale la cauzione fu determinata.

La cauzione prescritta dal presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 9 e 10, rimangono vincolate sino a quando siano pendenti controversie relative alla determinazione dei canoni annuali ed alla liquidazione dell'imposta, o la Ditta, cessando dall'esercizio, non provi di essere in regola nei pagamenti coll'Amministrazione.

Art. 5.

I produttori di energia elettrica sono esonerati, agli effetti della applicazione dell'imposta consumo, da qualsiasi formalità per l'impianto o per l'esercizio delle officine.

Art. 6.

La liquidazione del consumo dell'energia elettrica è fatta mensilmente in base agli stessi elementi che servono agli uffici

tecnici di finanza per la commisurazione della tassa di cui al D. M. 8-7-1924.

Art. 7.

L'imposta per i consumi di cui all'art. 2 è pagata all'Amministrazione direttamente dal produttore dell'energia elettrica, salvo al medesimo il diritto di rivalersi sui singoli consumatori privati, in misura non superiore a quella effettivamente pagata per ciascuno di essi al Comune, e specificando a parte sulle bollette di esazione tanto l'imposta stabilita per ogni ettowatt-ora di energia elettrica, quanto l'importo complessivo dell'imposta dovuta.

Art. 8.

L'imposta consumo si riscuote in via di abbonamento in tutti i casi in cui tale metodo è applicato per la tassa governativa di produzione.

Per l'abbonamento all'imposta consumo valgono gli stessi elementi che servono alla determinazione del canone dovuto allo Stato; ed ogni variazione al canone medesimo è applicabile proporzionalmente anche all'importo dell'imposta di consumo.

Art. 9.

L'abbonamento si fa risultare da apposita convenzione scritta ed a garanzia di esso l'esercente è tenuto a prestare una cauzione in numerario, in rendita pubblica od altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, in ragione del sesto del canone di abbonamento.

Sono esonerati dalla cauzione i fabbricanti che si obbligano di pagare il canone annuo di abbonamento in rate bimestrali anticipate.

I canoni d'abbonamento si pagano a rate mensili maturate,

nei primi cinque giorni del mese successivo a quello del consumo; contro i debitori morosi si procede con le norme sancite dall'art. 122 del R. D. 25 febbraio 1924, n. 540.

Art. 10.

Per gli impianti precari, previsti dall'art. 77 del Regolamento 25 febbraio 1924, n. 540, di regola l'imposta si paga anticipatamente in via di abbonamento.

Non concordandosi l'abbonamento, si deve prestare una cauzione in denaro, in rendita pubblica od in altri titolo dello Stato, valutati al prezzo di borsa, corrispondente all'imposta sul consumo presunto.

In tali casi i produttori devono fare preventiva denuncia all'ufficio imposta di consumo e non possono far luogo a produzione di energia elettrica se prima non hanno concordato l'abbonamento o prestata la cauzione.

Art. 11.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono accertabili dai funzionari ed agenti delle imposte di consumo e dagli altri agenti municipali e sono punibili a termine dell'art. 55 e seguenti del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 12.

Per quanto ^{non} è compreso nel presente regolamento, valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la Finanza Locale e, transitoriamente fino a pubblicazione dei regolamenti per l'esecuzione del medesimo Testo Unico, le disposizioni del regolamento approvato con R. D. 25 febbraio 1924, n. 540.

Il presente regolamento venne approvato con deliberazione del 1° aprile 1932 N. —

IL PODESTA'

[Handwritten signature]

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Si certifica

che il presente regolamento venne pubblicato all'Albo di questo Comune il 193 giorno (festivo o di mercato) senza opposizioni.

addì 193 Anno

Il Segretario Comunale

N. Div.

Visto ed approvato dalla Giunta Prov. Amministrativa in seduta del

addì 193 Anno

Il Prefetto Presidente